

Gen. B. Gennaro Vecchione - GDF Simona Lauri

Intervista esclusiva di Simona Lauri al Gen. B. Gennaro Vecchione Comandante delle Unità Speciali della Guardia di Finanza. - ROMA - Prima Parte



Con il termine **contraffazione**, ci si riferisce ad una condotta usurpativa dei diritti di sfruttamento commerciale di un determinato marchio che identifica la paternità industriale di un determinato prodotto. In altre parole, il delitto di contraffazione si perfeziona nel momento in cui soggetti estranei alla titolarità industriale/aziendale di un determinato prodotto, contraddistinto da uno specifico marchio tutelato, procedano, per finalità di commercio, alla completa "imitazione" sia della parte fisica di tale prodotto sia del relativo marchio. Lo scopo è quello di trarre in inganno i consumatori sulla genuinità dei prodotti acquistati.

Per consolidata giurisprudenza, rientrano in tali condotte illecite anche le riproduzioni parziali di specifici marchi, laddove gli stessi marchi, sebbene diversi da un punto di vista meramente grammaticale, siano ispirati, per grafica e contenuti, a marchi originali e che tale similitudine sia suscettibile di indurre i consumatori in errore.

Questo vale tanto per i prodotti industriali, quanto per quelli alimentari,

in relazione ai quali, tuttavia, occorre procedere ad opportune distinzioni. Infatti, i prodotti alimentari, laddove contraddistinti da specifici marchi, pur essendo potenzialmente vulnerabili a fenomeni contraffattivi alla stregua dei prodotti industriali, appaiono meno colpiti dal fenomeno strettamente inteso.

L'esperienza maturata nella quotidiana pratica di servizio evidenzia alcuni casi della specie (per il 2014 si può annoverare il sequestro operato in Puglia di contenitori in lattina per bibite recanti un marchio chiaramente ispirato ad un noto marchio internazionale di bibite).

Di contro, il settore alimentare, con particolare riferimento al comparto agroalimentare, è colpito da altre fenomenologie, specie in presenza di prodotti soggetti all'apposizione di determinate indicazioni come quelle riferite alla provenienza (made in), alla composizione (aspetti organolettici), alla scadenza, ecc..



Pur tuttavia, la maggiore esperienza operativa ha riguardato determinati prodotti agroalimentari soggetti alla disciplina sull'apposizione di "fregi" ed indicazioni di origine conseguenti al rigido rispetto di specifiche regole di produzione ed all'impiego di prodotti geograficamente individuati.



Tali regole possono riguardare sia l'osservanza di taluni processi produttivi, sia il rispetto di una determinata provenienza geografica dei prodotti di base; esempio calzante è quello del settore enologico, laddove la possibilità di utilizzo di una determinata Indicazione Geografica di Provenienza (IGP), ovvero di una Denominazione di Origine Protetta (DOP), è connessa all'impiego di uve provenienti da aree geografiche individuate da appositi "disciplinari" di produzione, adottati - nel rispetto della generale disciplina di matrice UE in tema di "organizzazione comune dei mercati agricoli" e di "denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli" - con decreti del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali.

L'esempio può essere esteso alle produzioni casearie, al settore oleario,

zootecnico, ecc..

Ciò premesso, nonostante le apparenti similitudini, i fenomeni della contraffazione in senso proprio e della violazione dei disciplinari anzi descritta, sono affrontati distintamente dal nostro Ordinamento giuridico.

La contraffazione integra uno dei "Delitti contro la fede pubblica", previsti e puniti dalle norme contenute nel Titolo VII, Capo I del Libro secondo del Codice Penale (artt. da 453 a 466), oltre ad essere soggetta alle ulteriori sanzioni penali ed amministrative previste all'art 127 del Codice della Proprietà industriale.

Sull'altro versante considerato, la violazione ai disciplinari di produzione ma, con essa, ogni altra violazione in tema di indicazioni di provenienza (made in), scadenza ecc. - anch'esse assai frequentemente riscontrate nella pratica di servizio - integra uno dei "Delitti contro l'industria e il commercio" previsti e puniti

dalle norme contenute nel Titolo VIII, Capo II del Libro secondo del Codice Penale (artt. da 513 a 517-quinquies). Sul punto, va osservato che, a differenza del delitto di contraffazione, le violazioni qui esaminate sono sempre riconducibili all'interno dell'azienda e, spesso, il reato di frode in commercio corrisponde ad una vera e propria "politica d'impresa", conosciuta ed avallata dai vertici aziendali. Per tale caratteristica, il legislatore nazionale, con la legge n. 99/2009, ha inserito i delitti contro l'industria ed il commercio, integrandoli con previsione di ulteriori fattispecie, nel corpus del D.L.vo n. 231/2001, che prevede la responsabilità amministrativa dell'ente/impresa nel cui ambito i predetti reati vengono accertati.

D. Il suo reparto si occupa della lotta contro la contraffazione mediante attività di prevenzione e repressione delle frodi in senso lato: dai capi di abbigliamento ai giocattoli, dal settore alimentare alle frodi sul web. Secondo l'ultimo rapporto pubblicato dalla UE nello scorso mese di luglio si evince che la Cina ha il primato delle merci contraffatte, ma l'Egitto purtroppo vanta il triste primato della contraffazione nel settore alimentare. Quali

sono le contraffazioni più comuni (oltre chiaramente alle violazioni delle leggi UE sulle etichettatura) ai quali i nostri prodotti alimentari sono sottoposti?

R. Tra le missioni istituzionali affidate alla Guardia di Finanza dal decreto legislativo n. 68 del 2001 vi è anche quella di "prevenire, ricercare e reprimere le violazioni in materia di marchi, brevetti, diritti d'autore, segni distintivi e modelli relativamente al loro esercizio e sfruttamento economico". Tale "mission", inoltre, è stata ribadita dal Decreto del Ministro dell'Interno del 28 aprile 2006 che, nel ridefinire i comparti di specialità delle Forze di Polizia, ha assegnato al Corpo un ruolo centrale nella lotta al "mercato del falso". Il dispositivo di contrasto si articola su tre livelli: il primo, costituito dal Comando Generale che si pone quale interfaccia con le Autorità centrali ed estere e fornisce le linee di indirizzo; il secondo, costituito dai Reparti Speciali, che sviluppa attività di analisi e di "intelligence" ad ampio respiro; il terzo, costituito da circa 700 Reparti dislocati su tutto il territorio nazionale, deputati al controllo economico del territorio e che svolgono importanti indagini anche nel settore della contraffazione.

Nel settore agroalimentare, il sequestro più particolare è stato quello di 21600 copri lattine contraffatte, eseguito al porto di Taranto. Le stesse confezioni riportavano una dizione diversa dal noto marchio ma i colori ed i caratteri grafici erano quelli del più noto marchio "Coca Cola" e, pertanto, idonei ad indurre in errore il consumatore finale, oltre a violare i diritti di proprietà



industriale.

Le statistiche operative, invece, parlano di frequenti violazioni al "made in Italy": Ai confini doganali, vengono fermate derrate alimentari provenienti dall'estero e che già recano nell'etichettatura l'indicazione della produzione in Italia. Per esempio, il sequestro di oltre 40.000 gelati provenienti dalla Grecia su un camion con targa bulgara, fermato al porto di Ancona, che riportavano sull'incarto la

- Contraffazioni dei marchi e dei segni distintivi dei prodotti.

D. Lei insieme ad alcuni colleghi è stato uno dei relatori in un convegno itinerante sul territorio italiano dal titolo La tutela dell'economia e della finanza: il ruolo della GdF e delle Autorità Garanti nelle prospettive dell'Unione Europea nel quale ha affrontato tematiche di estremo interesse sulle contraffazioni. Quali sono gli effetti non noti al



dizione "LA VERRA GELATERIA TOSCANA"; o il sequestro di 800 lattine da 10 Kg. cadauno di miele, al porto di Brindisi, proveniente dalla Grecia che già riportavano l'indicazione "made in Italy".

Sintetizzando, possiamo indicare, in sostanza tre rilevanti tipologie di violazioni:

- Importazione e immissione in commercio di prodotti con la falsa indicazione "made in Italy";
- Commercializzazione di prodotti con un indebito utilizzo dei marchi relativi alla denominazione di origine (DOP) o alla indicazione geografica protetta (IGP);

pubblico, di dette contraffazioni ?

R. Gli effetti della contraffazione sono numerosi e colpiscono indifferentemente interessi, pubblici e privati e non sempre sono così palesi, anzi, con estrema frequenza, vengono sottovalutati o, addirittura, ignorati dall'opinione pubblica.

La "contraffazione" produce, infatti:

- **un danno economico** per le imprese, legato alle mancate vendite, alla perdita di fatturato, al danno all'immagine ed alla credibilità anche del Paese. Danno che investe tutta l'industria del settore e

gli investimenti sostenuti nella ricerca e nelle innovazioni. Alle aziende viene sottratta una considerevole quota di mercato dalla concorrenza sleale generata dai prodotti contraffatti;

- un pericolo per il consumatore finale, relativo alla sicurezza insita negli stessi prodotti. La contraffazione, difatti, annienta la funzione tipica del marchio: il marchio viene spesso visto come un imprimatur di qualità ed una certificazione della provenienza del prodotto, tali da far riporre in esso la fiducia dei consumatori.

I prodotti contraffatti inoltre sono fabbricati violando le norme sulla sicurezza dirette a garantire la salute dei consumatori. Le merci di cui trattasi, inoltre, non subiscono tutti i necessari controlli e non rispettano le norme minime di qualità senza considerare che i prodotti contraffatti di solito acquistati

al di fuori dei tradizionali canali commerciali non beneficiano di alcuna forma di garanzia o assistenza post-vendita. In definitiva, le merci contraffatte possono mettere in serio pericolo la salute dei consumatori;

- un danno sociale connesso allo sfruttamento di categorie deboli, disoccupati cittadini extracomunitari, ecc. reclutati per mezzo di un vero e proprio racket del lavoro nero, con conseguenti evasioni contributive e senza le previste coperture assicurative generando altresì una grave perdita di posti di lavoro

nell'economia onesta;

- un danno all'Erario pubblico mediante l'evasione dell'I.V.A. e delle imposte sui redditi. La commercializzazione di merci contraffatte difatti avviene, di norma, attraverso un canale parallelo a quello convenzionale, in assoluta evasione delle imposte dirette e indirette.

La contraffazione provoca, altresì, consistenti danni al mercato consistenti nell'alterazione del suo regolare funzionamento a causa della concorrenza



sleale basata sui minori costi di produzione delle merci false. La ricerca e l'innovazione profondamente colpite dal fenomeno perdono la loro principale funzione di crescita sia a favore delle imprese che della società.

Da ultimo, i proventi illeciti generati da questa attività illecita alimentano i guadagni e gli investimenti di importanti organizzazioni malavitose dedite ad altri traffici illeciti.

Continua nel prossimo numero...